

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 200/01/2011**

**FATTO**

La Edilcris Srl ricorre contro un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo in relazione al periodo d'imposta 2005 avente ad oggetto IRES-IRAP-IVA.

L'accertamento nasce da una iniziale contestazione del prezzo di cessione di alcuni fabbricati posseduti dalla società ritenuto inferiore rispetto ai valori di mercato. Tale contestazione non porta tuttavia ad alcuna ripresa fiscale diretta, ma innesca una verifica finanziaria, previo conseguimento delle autorizzazioni prescritte, sui conti correnti bancari privati del legale rappresentante nonché socio per la quota del 98% sig. Ca.Gi..

Gli importi dei versamenti e dei prelievi non giustificati a parere dell'Agenzia dal sig. Ca. sono poi stati ritenuti come connessi ad operazioni aziendali della Edilcris srl, con la conseguenza dell'addebito alla stessa società di un incremento dell'imponibile a suo carico sia riguardo alle imposte dirette sia riguardo all'IVA. In particolare, l'importo complessivo contestato a carico della Società pari a euro 193.082 è dato dalla somma di tre fattori:

- a) n. 8 movimenti finanziari non giustificati su un conto del Credito Bergamasco per euro 155.164;
- b) n. 4 movimenti finanziari non giustificati su un conto della Banca Popolare Commercio e Industria per euro 30.628;
- c) interessi passivi indeducibili a carico della Società per euro 7.290.

Nel ricorso vengono poste le seguenti eccezioni, che riguardano tutte i 12 movimenti finanziari bancari, mentre nulla viene detto circa la ripresa fiscale sugli interessi passivi:

- ininfluenza delle iniziali contestazioni sui valori delle cessioni immobiliari; carenza di motivazione dell'avviso di accertamento;
- mancata allegazione del provvedimento che ha autorizzato le indagini bancarie;
- mancata considerazione nei movimenti bancari del sig. Ca. delle entrate derivanti dalla vendita di una barca di proprietà personale dello stesso;

mancata considerazione nei movimenti bancari dell'importo di euro 75.000 girocontato al conto corrente personale presso l'Istituto Bancario S. Paolo e da questi poi destinato al sig. Ma.Uv. per la cifra di euro 70.000 "quale investimento personale in attività del beneficiario non giunte a successo" (pagina 5 del ricorso).

Vengono quindi allegati una serie di documenti a supporto del ricorso, in particolare la copia del preliminare di vendita della barca, copia della procura speciale a vendere la barca, copia atto di vendita della stessa barca nonché copia degli assegni ricevuti.

L'Agenzia delle Entrate nelle proprie deduzioni conferma la correttezza del proprio operato, insistendo in punto di diritto sulla legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento e nel merito sulla sostanziale mancata giustificazione dei movimenti finanziari di cui ai conti correnti personali del sig. Ca..

## DECISIONE

La Commissione, sentite le parti ed esaminati i documenti allegati, respinge il ricorso per i motivi che seguono.

Le motivazioni di diritto contenute nel ricorso sono state rigettate dalla Commissione, in quanto dall'avviso di accertamento e dai documenti ad esso allegati *per relationem*, appare chiaramente identificata la natura e il contenuto delle contestazioni mosse alla Società, consentendo alla stessa di predisporre una adeguata difesa, come poi essa ha fatto.

Riguardo invece alla mancata allegazione del provvedimento che ha autorizzato le indagini bancarie, questa Commissione condivide e accoglie l'impostazione dell'ordinanza n. 10675 del 4 maggio 2010 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma testualmente: "Affinché l'erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione venga esibito al contribuente".

Superate le eccezioni preliminari di legittimità, per quanto riguarda il merito della vicenda va anzitutto premesso che nel caso in esame è stato ritenuto corretto l'assunto dell'Agenzia di presumere un possibile collegamento tra i conti personali del sig. Ca. e la società ricorrente. Ciò in quanto la Edilcris presenta una ridotta base societaria, costituita dallo stesso Ca. per il 98% del capitale e per il restante 2% dalla moglie sig.ra El.El.. Inoltre dal conto personale del sig. Ca. presso la {Banca Popolare Commercio e Industria} risultano per stessa ammissione del medesimo prelevati euro 15.185,88 a pagamento della fattura di una impresa fornitrice della stessa Edilcris Srl, fatto che conferma l'utilizzo di conti personali per fini anche aziendali.

Da tale possibile collegamento l'Agenzia ha individuato 12 movimenti bancari, 8 a carico di un primo conto presso il Credito Bergamasco e 4 a carico di un secondo conto presso la Banca Popolare Commercio e Industria, che avrebbero dovuto essere adeguatamente giustificati dal sig. Ca., al fine di vincere la presunzione in base alla quale tali movimenti erano di fatto connessi all'attività aziendale di Edilcris.

A parere della Commissione tale giustificazione non risulta tuttavia adeguatamente fornita, se si prendono in esame le due sole argomentazioni prodotte nel ricorso, di seguito valutate.

1) Quanto ai prelievi di euro 75.000 sul conto presso il Credito Bergamasco la ricorrente ha affermato che essi sono stati in un primo tempo trasferiti a un altro conto presso l'Istituto Bancario S. Paolo e poi destinati in via definitiva al sig. Ma.Uv. (peraltro per un importo di euro 70.000) quale "investimento personale in attività non giunte a successo". Ma ciò che la stessa ricorrente ha completamente omesso di indicare è la specificazione della causale dei suddetti prelievi, in quanto, ammesso che l'importo di euro 70.000 sia pervenuto nella disponibilità del sig. Uv., tale importo potrebbe essere stato erogato proprio per motivi di relazioni commerciali esistenti tra lo stesso Uv. e la società ricorrente Edilcris, come affermato dall'Agenzia.

Risultava pertanto preciso onere della contribuente identificare con precisione la causale del trasferimento di fondi, onere che non è stato compiutamente adempiuto allegando solo le copie degli assegni emessi.

2) Quanto alla vicenda della barca Airon Marine 425 venduta dal sig. Ca. al sig. Ca.Mo. in forza di una procura a vendere a chiunque nonché in ultima analisi alla Mercantile Leasing Spa (pagina 4 del ricorso), va osservato che la ricorrente ha allegato una serie di assegni bancari, ma che questi assegni bancari non sono in alcun modo collegabili alla suddetta operazione di vendita. Dall'esame dei singoli assegni non si perviene infatti a stabilire alcun collegamento tra gli stessi e il sig. Ca.Mo. o la Mercantile Leasing Spa che avrebbero dovuto logicamente risultare i soggetti emittenti i titoli di pagamento. Gli assegni allegati provano quindi solo il fatto che dei versamenti sono affluiti sui due conti del Ca., ma non possono certo documentare in modo sufficiente la causale di detti versamenti e quindi che i versamenti medesimi riguardassero delle operazioni personali del Ca..

In mancanza di prova contraria, che avrebbe dovuto fornire la ricorrente, viene quindi accolta la richiesta dell'Agenzia di considerare "non giustificati" tali versamenti con la conseguenza che gli stessi vengono attratti nell'attività aziendale della Edilcris.

Quanto agli altri movimenti finanziari non connessi alle precedenti due situazioni (trasferimenti al sig. Uv. e vendita imbarcazione) l'unica causale fornita dalla ricorrente è quella di "uso personale", una causale quindi del tutto generica e inidonea a vincere la presunzione sfavorevole a suo carico.

L'importo di euro 7.290 riguardante gli interessi passivi indeducibili non è stato invece contestato dalla ricorrente, per cui non forma oggetto di esame.

### **SPESE PROCESSUALI**

La Commissione condanna la Società soccombente al pagamento di spese processuali pari a euro 2.757,38, come da nota spese analiticamente determinata dall'Agenzia.

### **PQM**

La Commissione respinge il ricorso. Spese a carico della ricorrente pari a euro 2.757,38.